

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(AMATO)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**col Ministro delle comunicazioni**

(GENTILONI SILVERI)

**col Ministro della pubblica istruzione**

(FIORONI)

**col Ministro dell'università e della ricerca**

(MUSSI)

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(RUTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale  
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della  
Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	19
Analisi dell’impatto della regolamentazione .....	»	21
Disegno di legge .....	»	22
Testo dell’accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana in esame ha lo scopo di rafforzare la cooperazione culturale tra i due Paesi, già avviata con l'Accordo culturale firmato il 9 novembre 1976, divenuto oramai obsoleto.

Il nuovo Accordo destina dunque alle relazioni culturali italo-indiane fondi adeguati alle esigenze di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nel settore culturale un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.

Inoltre, adeguando il contenuto della precedente intesa ad una realtà che è profondamente mutata negli ultimi trent'anni, il nuovo Accordo apre nuovi orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare - quali quello televisivo, dell'editoria, del restauro - e getta le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Il comune desiderio di sviluppare attività che favoriscano una migliore reciproca conoscenza attraverso il rafforzamento dei rapporti culturali viene citato nell'articolo 1 dell'Accordo.

L'articolo 2 impegna Italia ed India a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea che si riferiscono ai campi della cultura.

L'articolo 3 dispone che le Parti contraenti chiederanno alle organizzazioni internazionali di partecipare al finanziamento ed alla realizzazione di programmi o progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nell'Accordo stesso ed in altri accordi complementari che scaturiranno in seguito.

All'articolo 4, ciascun Paese si impegna a favorire le iniziative che - in conformità con la normativa nazionale - sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro contraente. A tale fine, entrambe le parti incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le Università e la scuola secondaria, attraverso la maggiore diffusione di cattedre e elettorati.

L'articolo 5 stabilisce che i due contraenti aggiornino - anche attraverso lo scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi, al fine di pervenire, ove possibile, alla stipula di accordi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

All'articolo 6 si dispone che ciascun Paese, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, sostenga le attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte.

All'articolo 7, Italia e India si impegnano - nell'ambito della normativa vigente e sulla base della reciprocità - a promuovere le attività volte a migliorare la reciproca conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura.

All'articolo 8, si incoraggiano i contatti diretti e le collaborazioni tra università ed istituzioni scolastiche, educative e specializzate, sia mediante accordi interscolastici ed interaccademici, che attraverso scambi di docenti, ricercatori ed esperti.

L'articolo 9 stabilisce che le Parti facilitino la collaborazione tra istituzioni governative nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative.

Con l'articolo 10, Italia e India si impegnano a favorire scambi di artisti, attori, re-

gisti e compositori al fine di realizzare manifestazioni artistiche, mostre d'arte e *design*, inclusa una mostra annuale di grande importanza.

Gli articoli 11, 12 e 13 incoraggiano ciascuna Parte a tradurre e pubblicare testi letterari dell'altra Parte, ad avviare collaborazioni tra musei, istituzioni archeologiche e biblioteche dei rispettivi Paesi.

L'articolo 14 sancisce l'impegno dei due Paesi ad assegnare reciprocamente, secondo le proprie disponibilità, a studenti e docenti borse di studio per corsi universitari e per progetti di ricerca su materie di specifico interesse per entrambi.

In base all'articolo 15, le amministrazioni competenti collaboreranno reciprocamente al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, mezzi audiovisivi, documenti e altri oggetti di valore.

L'articolo 16 riguarda il reciproco scambio di informazioni ed esperienze nei settori

dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune.

All'articolo 17 Italia e India si impegnano ad incoraggiare la collaborazione delle rispettive emittenti radiotelevisive.

Con l'articolo 18, le Parti istituiscono una Commissione Mista per la cooperazione culturale, alla quale viene affidato il compito di rendere operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione.

L'articolo 19 stabilisce che qualsiasi possibile divergenza derivante all'esecuzione o interpretazione dell'Accordo verrà risolta tra le Parti contraenti per via negoziale.

L'articolo 20 disciplina le modalità per eventuali modifiche dell'Accordo, mentre l'articolo 21 fissa i criteri per l'entrata in vigore dello stesso e per la sua denuncia.

L'Accordo in questione è stato firmato in lingua italiana, hindi e inglese, essendo tutti i testi ugualmente autentici.

## RELAZIONE TECNICA

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:  SU INIZIATIVA GOVERNATIVA  
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE  
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)  
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per i Beni e le Attività Culturali, Ministero degli Affari Esteri.

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D) NUMERO PROPONENTE

Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 4
2. Art. 5
3. Art. 8
4. Art. 9 e 10
5. Art. 11
6. Art. 12
7. Art. 14
8. Art. 16
9. Art. 18

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art. .... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato.  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

## A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 4, 5, 8, 9 e 10, 11, 12, 14, 16, 18.

- Art. 4: Iniziative per lo sviluppo della lingua e della letteratura italiana, mediante l'istituzione di cattedre di lingua italiana, corsi di formazione e di aggiornamento;
- Art. 5: Invio in India di esperti per migliorare la conoscenza dei sistemi educativi e per gli accordi sul riconoscimento dei titoli di studio;
- Art. 8: Sono previste intese fra le Università e le Istituzioni scolastiche dei rispettivi Paesi per effettuare le ricerche congiunte, nonché lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti;
- Art. 9-10: Sostegno per lo svolgimento di manifestazioni nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, nonché per la partecipazione a festival, spettacoli ed incontri;
- Art. 10: Contributo per la traduzione, la pubblicazione del libro e di testi letterari italiani;
- Art. 12: Viene previsto lo scambio di esperti per migliorare la collaborazione tra i Musei, le Istituzioni archeologiche e le Biblioteche dei rispettivi Paesi;
- Art. 14: Concessione di borse di studio in favore di studenti indiani;
- Art. 16: Sostegno alle sottocommissioni miste, incaricate di realizzare i programmi degli scambi giovanili tra le Associazioni e gli Enti interessati;
- Art. 18: Partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame e della redazione dei Programmi operativi.

B) Le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

## C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, delle leggi indicate in Appendice e della L. n. 248/06.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo attualmente in vigore.

## C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici, secondo gli elementi inviati dal Ministero degli Affari Esteri.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.





## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SEZIONE II bis

## Tabella 2

## RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

## A carico dello Stato

	Anno 2007					Anno 2008					Anno 2009					A regime	Anno terminale		
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.					
	Ann.	Perm.	Ll.	Annuale	Ll.	Ann.	Perm.	Ll.	Annuale	Ll.	Ann.	Perm.	Ll.	Annuale	Ll.				
Articoli 4-5-8-9 e 10-11-12-14-16-18		337.245					-337.245											-353.085	
Totale effetti finanz. negativi		337.245					-337.245												-353.085
Totale effetti finanz. positivi																			
Totale generale effetti finanz. negativi																			
Totale generale effetti finanz. positivi																			

## A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comita	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III  
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)</b>	-337.245	-337.245	-353.985

**MODALITÀ DI COPERTURA: A)**

**Fondi speciali**

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	337.245	337.245	353.985
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	<b>Totale fondi speciali</b>	<b>337.245</b>	<b>337.245</b>	<b>353.985</b>

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>			

**C) Nuove o maggiori entrate**

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo..... comma.....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	337.245	337.245	353.985
---------------------------------	---------	---------	---------

**SEZIONE V**  
**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'India in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

*Articolo 4:*

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della letteratura fra i rispettivi Paesi, si prevedono le seguenti iniziative, la cui spesa viene così suddivisa:

contributo ad Istituzioni universitarie indiane per la costituzione di quattro cattedre di lingua italiana:

(euro 10.000 x 4 cattedre) = euro 40.000

invio delle forniture librarie e del materiale didattico ed audiovisivo ad Università indiane quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana. La relativa spesa viene quantificata in euro 10.000:

» 10.000

contributo ad istituzioni universitarie indiane per lo sviluppo di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti locali di italiano. La relativa spesa viene quantificata in euro 10.000:

» 10.000

contributo ad istituzioni scolastiche secondarie indiane per la costituzione di tre cattedre di lingua italiana:

(euro 10.000 x 3 cattedre) = » 30.000

Totale onere (articolo 4) euro 90.000

*Articolo 5:*

Per favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione, si prevede, ogni tre anni, l'invio in India di esperti per migliorare la conoscenza dei sistemi educativi e per la stipula di accordi per il riconoscimento dei titoli di studio tra i rispettivi Paesi.

Nella ipotesi dell'invio a New Delhi di tre funzionari, di cui uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero della pubblica istruzione, per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	Euro	2.250
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 95; l'importo di euro 95 è ridotto di euro 32, corrispon- dente ad un terzo della diaria (euro 63 + euro 25 quale quota media per contributi previdenziali, assi- stenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del de- creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 88 x 3 persone x 5 giorni	»	1.320

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma - New Delhi (Euro 1.600 x 3 persone)	»	4.800
		<hr/>
Totale onere (articolo 5)	euro	8.370
		<hr/> <hr/>

Di detto onere, l'importo di euro 5.580 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

*Articolo 8:*

Per promuovere lo sviluppo della collaborazione accademica, viene prevista la stipula di intese fra le Università e le Istituzioni scolastiche dei rispettivi Paesi per realizzare le ricerche congiunte mediante lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti che partecipano ad apposite lezioni visive di studio, conferenze, simposi e seminari. Per gli scambi di docenti, ricercatori ed esperti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. I relativi oneri vengono così quantificati:

soggiorno per 5 docenti indiani in Italia (Euro 93 x 5 persone x 10 giorni) =	Euro	4.650
--	------	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in India 5 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietti aerei andata-ritorno Roma - New Delhi (Euro 1.600 x 5 persone)	»	8.000
---	---	-------

Detta spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Per intensificare, inoltre, la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di finanziare specifici accordi di coope-

razione universitaria nei settori di comune interesse. Il relativo onere viene quantificato in euro 50.000.

» 50.000

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Totale onere (articolo 8) euro 62.650

#### Articoli 9 e 10:

Allo scopo di favorire la collaborazione culturale ed artistica tra i rispettivi Paesi, vengono previste le sottoindicate iniziative, le cui spese sono così suddivise:

contributo per realizzare in India le manifestazioni previste nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, della architettura, delle arti decorative e del *design*. Il relativo onere viene quantificato in euro 50.000;

euro 50.000

per consentire la partecipazione ai *festival*, agli spettacoli, alle mostre d'arte e di *design*, nonché agli incontri per le arti visive, viene previsto da parte italiana, l'apporto di un contributo quantificato in euro 50.000.

» 50.000

Totale onere (articoli 9 e 10) euro 100.000

#### Articolo 11:

Per sostenere la traduzione e la pubblicazione del libro e dei testi letterari italiani in India, viene prevista una spesa quantificata in euro 10.000

euro 10.000

Totale onere (articolo 11) euro 10.000

#### Articolo 12:

Allo scopo di migliorare la collaborazione tra i Musei, le istituzioni archeologiche e le biblioteche, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevedono le seguenti spese:

soggiorno per un bibliotecario indiano (euro 93 al giorno x 7 giorni)	Euro	651
invio di un bibliotecario italiano in India (n. 1 biglietto aereo andata-ritorno Roma - New Delhi)	»	<u>1.600</u>
Totale onere (articolo 12)	Euro	<u><u>2.251</u></u>

L'indicato onere è da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

*Articolo 14:*

Relativamente alla concessione delle borse di studio in favore di studenti indiani, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, n. 64 borse di studio. I relativi oneri sono così quantificabili:

(Euro 620 x 64 borse di studio)	Euro	39.680
spesa per l'assicurazione (Euro 26 x 64 borse di studio)	»	<u>1.664</u>
Totale onere (articolo 14)	Euro	<u><u>41.344</u></u>

*Articolo 16:*

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù, si prevedono le seguenti iniziative, la cui spesa viene così suddivisa:

sostegno per l'ospitalità alle sottocommissioni miste, incaricate della realizzazione del programma di scambi giovanili	euro	5.000
contributo per realizzare i previsti progetti degli scambi giovanili tra le Associazioni e gli Enti dei rispettivi Paesi:	»	<u>26.000</u>
Totale onere (articolo 16)	Euro	<u><u>31.000</u></u>

*Articolo 18:*

Per l'esame e la redazione dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista che si riunirà ogni tre anni, alternativamente in India ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a New Delhi di tre funzionari,



di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'università e della ricerca, per un periodo di cinque giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, indicato all'articolo 5, viene così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	Euro	2.250
diaria giornaliera (euro 88 x 3 persone x 5 giorni)	»	1.320

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma - New Delhi (euro 1.600 x 3 persone)	»	4.800
Totale onere (articolo 18)		euro 8.370

Di detto onere, l'importo di euro 2.790 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere complessivo da porre a carico del bilancio dello Stato per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è di euro 337.345 e a decorrere dal 2009 ammonta ad euro 353.985. Detta spesa è da iscriverne per euro 58.000, per gli anni 2007 e 2008, e per euro 60.790 annui a decorrere dal 2009 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per euro 5.580 a decorrere dal 2009 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per euro 2.251 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e a decorrere dal 2009 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. È così riepilogabile:

	2007		2008		2009	
Art. 4	Euro	90.000	Euro	90.000	Euro	90.000
Art. 5	»	-	»	-	»	8.370
Art. 8	»	62.650	»	62.650	»	62.650
Art. 9 e 10	»	100.000	»	100.000	»	100.000
Art. 11	»	10.000	»	10.000	»	10.000
Art. 12	»	2.251	»	2.251	»	2.251
Art. 14	»	41.344	»	41.344	»	41.344
Art. 16	»	31.000	»	31.000	»	31.000
Art. 18	»	-	»	-	»	8.370
Totale	Euro	337.245	Euro	337.245	Euro	353.985
In cifra tonda	Euro	337.245	Euro	337.245	Euro	353.985

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati nel disegno di legge relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in India, alle intese tra le Università e le Istituzioni scolastiche, allo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, alla realizzazione di manifestazioni culturali ed espositive, al sostegno per la traduzione del libro, alla concessione di borse di studio, alle iniziative nel settore della gioventù, alla partecipazione alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Necessità dell'intervento normativo*

La collaborazione culturale fra Italia e India è sino ad ora stata disciplinata dall'Accordo in materia firmato nel 1976, entrato in vigore senza provvedimenti legislativi, attraverso il semplice scambio di notifiche da parte dei due Paesi. La mutata realtà nel corso degli ultimi anni ha sempre più evidenziato l'esigenza di rafforzare la cooperazione culturale tra i due Paesi ai fini di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni, attraverso una collaborazione organica e programmata, quale è possibile solo in presenza di dotazioni finanziarie specifiche. Il precedente Accordo del 1976, infatti, poteva contare solo su risorse disponibili su capitoli di bilancio a carattere generale e pertanto i suoi effetti erano sporadici e poco apprezzabili.

La ratifica legislativa dell'Accordo in esame, a differenza delle modalità adottate per il precedente, è resa necessaria dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato che riconducono l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Il nuovo Accordo soddisfa le nuove e più moderne esigenze, aprendo orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare - quali quello televisivo, dell'editoria, del restauro - e getta le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Esso destina inoltre alle relazioni culturali italo-indiane fondi adeguati alle necessità di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nel settore culturale un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.

*Impatto normativo*

L'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi oltre la legge di autorizzazione alla ratifica.

*Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'Accordo prevede che la collaborazione culturale italo-indiana venga attuata nel rispetto delle vigenti normative nazionali.

*Impatto comunitario*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*Impatto normativo regionale*

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale.

*Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*

Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

*Assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Non sussistono rilegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

*Elementi di drafting e di linguaggio normativo*

Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

Il nuovo Accordo non contiene riferimenti normativi.

Il nuovo Accordo sostituisce il precedente del 1976 che verrà pertanto abrogato una volta che le disposizioni contenute nel presente Accordo saranno operative, a seguito della sua entrata in vigore.

*Ulteriori elementi*

Non esistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti*

Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per la cooperazione culturale coinvolge in primo luogo le Amministrazioni competenti per la promozione della cooperazione culturale, ovvero - per l'Italia - i Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali.

Destinatari indiretti sono principalmente le istituzioni universitarie, scolastiche, accademiche, archeologiche e culturali, i musei, le biblioteche e gli operatori socio-culturali giovanili, a cui è affidato il compito di mettere in pratica la collaborazione concordata.

*Aspettative*

L'India è un Paese in rapida evoluzione con un'economia in forte crescita. Il nuovo Accordo italo-indiano pone la base giuridica per ampliare le possibilità di sviluppo della cooperazione culturale bilaterale, nella logica di un rapporto tra i due Paesi in continuo sviluppo ed in un contesto sempre più vivo dell'Unione europea.

*Obiettivi*

L'applicazione concreta dell'Accordo viene affidata alla stipula di programmi esecutivi pluriennali approvati dalla Commissione Mista per la cooperazione culturale che si riunirà alternativamente nelle due Capitali.

L'accresciuta dotazione finanziaria della quale godrà il nuovo Accordo culturale, unitamente al fatto che esso apre la cooperazione culturale italo-indiana a nuovi settori, genererà concreti benefici già in un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, permettendo di concordare programmi esecutivi che favoriscano un rapporto di collaborazione tra Italia e India sempre più ampio e mutuamente vantaggioso.

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto della pubblica amministrazione, né richiede la creazione di nuove strutture organizzative all'interno di essa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, fatto a New Delhi il 12 luglio 2004.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 337.245 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 353.985 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

DESIDEROSI di incrementare la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo di rapporti culturali,

HANNO convenuto quanto segue:

### Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attività che favoriscano una migliore reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali, rafforzare una cooperazione culturale tra i due Paesi con mutuo sostegno nel perseguire tali obiettivi.

### Articolo 2

Le Parti Contraenti promuoveranno progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea che si riferiscono ai campi della cultura.

### Articolo 3

Le Parti Contraenti chiederanno alle organizzazioni internazionali di essere partecipi nel finanziamento e nella realizzazione di programmi o progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo e in altri accordi complementari che scaturiranno in seguito.

### Articolo 4

Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformità con la normativa nazionale, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente. A tale fine entrambe le Parti incrementeranno lo studio della lingua e della letteratura dell'altro Paese presso le



Università e le Istituzioni della scuola secondaria attraverso la maggiore diffusione di cattedre e lettorati.

#### Articolo 5

Le Parti Contraenti si impegnano ad aggiornare - anche attraverso uno scambio regolare di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e la loro evoluzione allo scopo di confrontare questi stessi e i loro programmi al fine di verificare la possibilità di pervenire alla stipula di accordi tra i due Governi sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio.

#### Articolo 6

Ciascuna Parte Contraente, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, sosterrà le attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali dell'altra Parte.

Dette istituzioni riceveranno tutta la necessaria assistenza per il loro funzionamento, nell'ambito delle leggi vigenti nel Paese in cui operano.

#### Articolo 7

Al fine di migliorare la conoscenza delle arti, della letteratura e della cultura in generale dell'altro Paese, le Parti Contraenti, nell'ambito della normativa vigente e sulla base della reciprocità, promuoveranno e sosterranno le attività afferenti a tale scopo.

#### Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno contatti diretti e collaborazione tra università e istituzioni scolastiche, educative e specializzate mediante accordi inter-scolastici e inter-accademici, attraverso scambi di docenti, ricercatori ed esperti che parteciperanno a lezioni, visite di studio, conferenze, simposi e seminari.

#### Articolo 9

Le Parti Contraenti faciliteranno la collaborazione tra istituzioni governative nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, al fine di partecipare a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati nei rispettivi Paesi.

Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì gli scambi di rappresentanti delle diverse aree della cultura, incluse le arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

#### Articolo 10

Le Parti Contraenti favoriranno scambi di artisti, di gruppi artistici, di attori, registi e compositori al fine di realizzare manifestazioni artistiche, nonché mostre d'arte e design o di altro genere, inclusa una mostra annuale di grande importanza.

#### Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di testi letterari dell'altro Paese.

#### Articolo 12

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra musei, istituzioni archeologiche e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali.

#### Articolo 13

Le Parti Contraenti promuoveranno, nell'ambito delle normative vigenti, la cooperazione nel campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni e di esperienze, attraverso l'organizzazione di simposi e seminari, scambio di informazioni e competenze, di ricerche in comune, progetti di scavi, restauri ed iniziative volte alla valorizzazione e conservazione dei rispettivi beni archeologici e culturali.

#### Articolo 14

Le Parti Contraenti, secondo le proprie disponibilità e su base di reciprocità, assegneranno a cittadini dell'altra Parte borse di studio a favore di studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituzioni di istruzione superiore relativamente a materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

### Articolo 15

Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

### Articolo 16

Le Parti Contraenti effettueranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, mediante viaggi di studio, competizioni ed altre iniziative opportune. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

### Articolo 17

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive.

### Articolo 18

Al fine di rendere operativo questo Accordo e di verificarne lo stato di applicazione, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale che dovrà approvare Programmi esecutivi pluriennali. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

### Articolo 19

Qualsiasi possibile divergenza derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Accordo verrà risolta tra le Parti Contraenti per via negoziale.

### Articolo 20

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

## Articolo 21

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Il presente Accordo resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da un nuovo Accordo.


Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati durante il periodo in vigore dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.

Il presente Accordo è firmato in due originali, in Italiano, Inglese e Hindi, essendo tutti i testi ugualmente autentici.

IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a New Delhi il 12 luglio 2004

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



Antonio Armellini  
Ambasciatore

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA INDIANA



Neena Ranjan  
Segretario Generale  
Ministero della Cultura